REGOLAMENTO (CEE) N. 1825/84 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1984

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pannelli duri originari dell'Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

(1) Dopo aver accertato che l'esportatore sovietico di pannelli duri V/O Exportles nel periodo ottobre 1982 — ottobre 1983 ha esportato rilevanti quantitativi di tale prodotto nella Comunità, violando l'impegno precedentemente offerto e accettato dalla Commissione nel regolamento (CEE) n. 1633/82 [3], la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 558/84 [4], ha ritirato la propria accettazione dell'impegno ed ha riaperto la procedura antidumping istituendo un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di pannelli duri originari dell'Unione Sovietica.

B. Seguito della procedura

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, ed entro i termini fissati nel regolamento che istituisce il dazio, la società V/O Exportles ed un importatore hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi oralmente. Durante le audizioni le società non hanno fornito informazioni tali da giustificare una modifica delle precedenti conclusioni della Commissione.

(3) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1983.

C. Margine di dumping

(4) Per determinare a titolo definitivo il margine di dumping la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione praticati dall'esportatore sovietico con il valore normale nel periodo oggetto dell'indagine.

(5) Non essendo l'Unione Sovietica un paese ad economia di mercato, la Commissione ha dovuto basare i propri calcoli sul valore normale in un paese ad economia di mercato. Nella precedente inchiesta conclusa con l'accettazione di un impegno offerto dalla V/O Exportles, il valore normale era stato calcolato in base al valore costruito dei pannelli di pino nero, di qualità inferiore, prodotti in Spagna. I motivi per i quali nella precedente inchiesta è stato impiegato tale valore normale, illustrati nel regolamento (CEE) n. 1633/82, sono tuttora validi. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno utilizzare nuovamente il valore normale spagnolo nella presente procedura. Per accertare il valore normale relativo al periodo oggetto dell'inchiesta, compresa tra il 1° gennaio e il 30 settembre 1983, i servizi della Commissione hanno effettuato indagini presso la sede dell'unico produttore spagnolo dei prodotti in questione, la società Tafisa SA.

(6) I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente corrisposti o richiesti per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità nel periodo in esame per i quali l'esportatore sovietico aveva presentato sufficienti elementi di prove nel settembre e nell'ottobre 1983.

(7) Il confronto è stato effettuato a livello fob. Nel confrontare il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto inoltre opportunamente conto delle divergenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi e in particolare delle provvigioni corrisposte agli agenti stabiliti nella Comunità.

(8) Dal confronto risulta una media ponderata del margine di dumping pari al 27,9 %.

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
[3] GU n. L 181 del 25. 6. 1982, pag. 19.
[4] GU n. L 61 del 2. 3. 1984, pag. 21.

D. **Pregiudizio e interesse della Comunità**

(9) Nel 1982, dopo aver effettuato inchieste antidumping relative alle importazioni di pannelli duri provenienti da diversi paesi, la Commissione ha accertato che le importazioni di pannelli duri oggetto di dumping, comprendenti importazioni dall'Unione Sovietica, avevano provocato grave pregiudizio all'industria comunitaria del settore ed era quindi necessario adottare misure di salvaguardia. In seguito la Commissione ha accettato gli impegni, tali da eliminare i margini di dumping offerti direttamente dagli esportatori interessati oppure a nome di questi ultimi. In seguito a tali impegni la situazione dell'industria comunitaria del settore è migliorata e le importazioni di pannelli duri nella Comunità dai paesi oggetto dell'inchiesta sono diminuite, ma non si è verificato un cambiamento radicale della situazione dell'industria comunitaria. Essa è ancora caratterizzata da una insufficiente utilizzazione delle capacità, da un calo di profitti o persino da perdite, mentre la penetrazione delle importazioni rimane elevata. L'industria è inoltre soggetta a una notevole pressione in materia di prezzi, in quanto i prezzi praticati in conformità degli impegni, pur eliminando i margini di dumping, sono ancora notevolmente inferiori al punto di pareggio dell'industria. In mancanza di misure di salvaguardia le importazioni di pannelli duri effettuate a prezzi di dumping potrebbero nuovamente provocare grave pregiudizio all'industria comunitaria.

(10) È inoltre necessario intervenire affinché le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'Unione Sovietica non pregiudichino la stabilità della struttura dei prezzi dovuta al sistema globale di impegni accettati nel settore dei pannelli duri. È inoltre necessario evitare che un esportatore che ha violato il proprio impegno si trovi in una posizione più favorevole rispetto agli esportatori che hanno pienamente rispettato i propri obblighi. Per tutelare gli interessi della Comunità è quindi necessario istituire un dazio antidumping definitivo, la cui aliquota dovrebbe essere pari al margine di dumping accertato e decidere la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitvo sulle importazioni di pannelli di fibre di peso superiore a 0,8 g/cm³ (pannelli duri) della sottovoce ex 44.11 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 44.11-10 e 20, originari dell'Unione Sovietica.

2. L'aliquota del dazio si basa sul valore in dogana accertato in conformità del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1) ed è pari al 27,9 %.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 558/84 sono riscossi a titolo definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. BOUCHARDEAU

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.